



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

ASSESSORATO ALLA CACCIA

CALENDARIO VENATORIO 2013-2014

Per la caccia vagante in zona Alpi

Sintesi Normativa

L'esercizio della caccia nel territorio provinciale, compreso l'addestramento dei cani nel periodo che precede l'apertura della stagione venatoria, è disciplinato dalla normativa vigente ed è consentito alle specie ammesse nelle zone e nei periodi sottoindicati, fermo restando che la caccia è sempre vietata il martedì e il venerdì.

1. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani sono consentiti nei terreni incolti liberi da colture in atto e nei terreni boschivi (fatta eccezione per quelli di recente rimboschimento se tabellati) e sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con indicato il Comprensorio di appartenenza o della ricevuta di versamento della quota di accesso per la caccia vagante nel Comprensorio di appartenenza

L'addestramento e l'allenamento dei cani, compresi i soggetti di età inferiore ai 15 mesi, sono vietati in tutte le zone in cui, per qualsiasi motivo, non è ammesso il prelievo venatorio (fondi chiusi, zone rosse, oasi, zone di ripopolamento e cattura ecc..).

L'addestramento, l'allenamento e l'uso del cane segugio e assimilati non sono consentiti nelle specifiche zone di divieto delimitate da apposite tabelle, oltre che nelle zone precluse alla caccia.

L'addestramento e l'allenamento dei cani sono consentiti:

- **Nella ZONA DI MAGGIOR TUTELA (Comparto A)** dei singoli Comprensori - il mercoledì e la domenica nei periodi sotto elencati:

Comprensorio	Periodo in cui è consentito l'allenamento del cane segugio	Periodo in cui è consentito l'allenamento del cane da ferma e da riporto
C1 – Ponte di Legno	dal 28 agosto all'8 settembre	dal 28 agosto all'8 settembre
C2 – Edolo	sempre vietato	dall'8 al 22 settembre
C3 – Media Val Camonica	dal 28 agosto all'8 settembre	dal 28 agosto al 25 settembre
C4 – Bassa Valle Camonica	dal 28 agosto all'8 settembre	dal 28 agosto all'8 settembre
C5 – Sebino	dal 28 agosto all'8 settembre	dal 28 agosto all'8 settembre
C6 – Valle Trompia	dal 28 agosto all'8 settembre	dal 28 agosto all'8 settembre
C7 – Valle Sabbia	4 - 8 e 11 settembre	11 - 15 - 18 - 22 - 25 settembre
C8 – Alto Garda	dal 28 agosto all'8 settembre	dal 28 agosto all'8 settembre

- Nella ZONA DI MINOR TUTELA (Comparto B) di tutti i Comprensori: dal 17 agosto all'8 settembre, il mercoledì, il sabato e la domenica.

L'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi è consentito (esclusi il lunedì, martedì e venerdì) nella zona Alpi di minor tutela, comparto B, esclusivamente nei mesi di febbraio, marzo, luglio e dall'1 al 15 agosto. Per il restante periodo dell'anno valgono le stesse disposizioni previste per i soggetti adulti.

Nella Zona di protezione speciale del Comprensorio alpino C8 "Alto Garda": l'allenamento e l'addestramento di ogni tipo di cane è vietato sino al 31 agosto compreso; nell'intero territorio del comune di Tremosine è vietato nel mese di agosto l'addestramento e l'allenamento dei cani, compresi i soggetti di età inferiore ai 15 mesi.

2. PERIODI DI CACCIA E SPECIE CACCIABILI (ZONA A E ZONA B)

Il territorio ricadente nella Zona faunistica delle Alpi è suddiviso in due comparti venatori: "Zona di maggior tutela" o Comparto A e "Zona di minor tutela" o Comparto B, secondo la linea di confine indicata da apposite tabelle.

In zona Alpi la caccia è consentita nei periodi, nelle zone e alle specie indicate in tabella:

Allodola, Beccaccia, Merlo, Quaglia, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Tortora (Streptopelia turtur), Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Gazza, Ghiandaia, Germano, Marzaiola, Mestolone, Moretta, Moriglione, Pavoncella e Porciglione.	
ZONA A	ZONA B
dal 02 ottobre al 27 novembre il mercoledì e la domenica	dal 15 settembre al 30 dicembre, per tre giorni settimanali a scelta fermo restando che è possibile praticare la caccia da appostamento temporaneo nelle zone poste entro il limite superiore della vegetazione d'alto fusto
Lepre comune, Fagiano, Pernice rossa, Starna, Coniglio selvatico, Minilepre, Volpe.	
ZONA A	ZONA B
dal 02 ottobre al 27 novembre il mercoledì e la domenica	dal 15 settembre al 27 novembre, il mercoledì e la domenica
Coturnice delle Alpi, Gallo forcello (solo maschio), Lepre bianca e Pernice bianca. Camoscio, Capriolo, Cervo e Muflone, fatta eccezione per le cacce di selezione.	
ZONA A	ZONA B
dal 02 ottobre al 27 novembre il mercoledì e la domenica	dal 02 ottobre al 27 novembre il mercoledì e la domenica

La caccia al Cinghiale è disciplinata da apposite norme regolamentari.

N.B. - Sui laghi di Garda e Iseo, per intensa attività turistica, è vietata la caccia agli acquatici sino al 1 ottobre compreso.

- dal 02 ottobre al 27 novembre in zona A può essere esercitata la caccia alla Beccaccia anche il sabato (in aggiunta al mercoledì e alla domenica) con l'uso del cane da ferma o da riporto, nelle seguenti zone:

C5 Sebino	Tutto comparto A
C6 Valle Trompia	Fino al limite dell'alto fusto in tutto il territorio comprensoriale.
C7 Valle Sabbia	Nel comparto A dei comuni di Idro (zona entro il canale di Vesta, mantenendo come altitudine la strada di Mando Alto), Capovalle e Vobarno (partendo dalla località Coccaveglie seguendo la vecchia strada che passa da Val Camera fino ad incontrare la strada di Vesta di Cima).

- **Dall'1 al 29 dicembre in zona B** è consentito effettuare la caccia al **fagiano maschio** il mercoledì e la domenica nelle zone sotto indicate:

C3 Media Val Camonica	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (secondo le cartografie presso il Comprensorio) nei comuni di: Braone, Breno, Capodiponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Losine, Niar-do, Ono S.Pietro, Paspardo e Sellero.
C4 Bassa Valle Camonica	Nei comuni di Piancamuno, Artogne e Gianico dal battente dell'onda del fiume Oglio al corso del Canale, nei comuni di Darfo, Piancogno, Esine e Cividate fino a 300 m dal battente dell'onda del fiume Oglio.
C5 Sebino	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (secondo le cartografie presso il Comprensorio) nei comuni di Pisogne, Marone, Sale Marasino e Zone.
C6 Valle Trompia	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (secondo le cartografie presso il Comprensorio) nei comuni di Marcheno e Gardone V.T..
C7 Valle Sabbia	In tutta la zona di minor tutela (Comparto B).

- Nel Comprensorio **C8** (Alto Garda) l'apertura della caccia **vagante alla selvaggina stanziale e l'uso dei cani** nella zona di minor tutela (Comparto B) sono posticipati al **2 ottobre**.
- nel comparto **B** del **C4** è vietata la caccia alla **lepre comune** dal 15 settembre al 1° ottobre.
- nel comparto **A** del **C6** è vietata la caccia alla **Starna** e al **Fagiano**, dopo la chiusura dei piani di abbattimento del Gallo forcello e della Coturnice,
- è vietata la caccia alla **Coturnice** nel **C4** nei comuni di **Esine** e **Gianico** limitatamente alle zone delimitate da apposite tabelle, in **tutto il territorio** del **C5**, nel **C6** in comune di Taver-nole, in località **Pergua**, dal corso del fiume Mella alla strada di Pezzoro e nel **C7** nei comuni di **Capovalle** e **Vobarno**.

La caccia alla Volpe nel comparto di minor tutela (Zona B), dopo la chiusura dei piani di abbattimento della lepre e comunque dopo il 30 novembre e fino al 29 dicembre, è consentita anche con l'uso del cane da seguita e/o da tana, **purché esercitata da squadre di cacciatori** con le modalità stabilite dal regolamento provinciale.

Chi esercita la caccia alla Lepre comune, Coturnice delle Alpi, Gallo forcello, Lepre bianca e Pernice bianca, prima di iniziare la battuta di caccia, è tenuto a segnare sul proprio tesserino aggiuntivo, appositamente predisposto dal Comprensorio alpino e sul quale è riportata la dicitura "a soli fini statistici", la zona dove, in quel giorno specifico, intende effettuare il prelievo. **Non appena abbattuti, ai capi di selvaggina stanziale deve essere applicata la fascetta rilasciata dal Comprensorio**; la mancata applicazione della predetta fascetta comporta l'applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita dalle disposizioni provinciali di cui al punto 11.

3. ORARI DI CACCIA

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, secondo gli orari riportati sul tesserino regionale. Fanno eccezione la caccia alla **Beccaccia**, il cui inizio è ri-

tardato di mezz'ora rispetto all'orario di giornata, e la caccia di selezione agli ungulati, che è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

La settimana venatoria inizia il lunedì e termina la domenica.

4. GIORNATE DI CACCIA, CARNIERE E PUNTEGGIO VENATORIO

Durante l'intera stagione venatoria il cacciatore non può usufruire di più di 55 giornate di caccia, nel rispetto dei limiti di carniere sotto indicati.

Per ogni giornata di caccia si possono abbattere non più di due capi di selvaggina stanziale anche della stessa specie, ad eccezione della Lepre comune, della Lepre bianca, della Coturnice, della **Pernice bianca** e del Gallo forcello, di cui è consentito il prelievo di un solo capo per cacciatore. Durante l'intera stagione venatoria, fatto salvo il rispetto dei piani di prelievo più restrittivi adottati dai Comprensori alpini, è consentito un carniere complessivo pari a 60 punti così computati:

- Ungulati, escluso il cinghiale: **punti 30**, con limite di **1 capo annuale** (esclusa la caccia di selezione);
- Gallo forcello o Pernice bianca o Coturnice o Lepre bianca: **punti 15**, con il limite di **3 capi annuali** della stessa specie;
- Lepre comune: **punti 10**;
- Pernice rossa o Starna: **punti 5**;
- Fagiano: **punti 3**.

Per ogni giornata di caccia si possono abbattere **non più di 30 capi** di selvaggina migratoria, con il limite per cacciatore di **2 Beccacce** e di **10 capi** tra palmipedi e trampolieri.

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- 1) Il territorio alpino è suddiviso in 8 Comprensori i cui confini sono delimitati da apposite tabelle perimetrali, fermo restando che:
 - **I cacciatori soci del C3 residenti nel comune di Breno possono esercitare l'attività venatoria anche nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel C7 nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del Comprensorio prescelto; gli stessi cacciatori possono esercitare l'attività venatoria anche nella parte di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel C4, nel rispetto tuttavia dei regolamenti e dei piani di abbattimento del C4 stesso.**
 - **I cacciatori soci del C5 possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valtriumplino del comune di Sale Marasino, formalmente incluso nel comprensorio C6 (Valle Trompia) nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del Comprensorio nel quale effettuano il prelievo.**
 - **I cacciatori soci del C6 possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valsabbino del comune di Marmentino, formalmente incluso nel C7 nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del Comprensorio nel quale effettuano il prelievo.**
- 2) L'ammissione all'esercizio venatorio nei Comprensori alpini è subordinata al pagamento, a seconda della forma di caccia prescelta, della quota d'accesso stabilita dai rispettivi Comitati di gestione, **con l'osservanza dei Regolamenti interni ivi vigenti.**
- 3) **Per praticare l'attività venatoria è necessario essere in possesso del tesserino venatorio regionale, del tesserino aggiuntivo o, per coloro che esercitano la caccia alla sola migratoria, ricevuta che attesti l'iscrizione al Comprensorio.**
- 4) Nel territorio dei Comprensori alpini sono istituite **Zone di rifugio e di ambientamento per la fauna stanziale (zone rosse)**, perimetrate con apposite tabelle, con **divieto di caccia vagante e uso dei cani.**
- 5) E' vietata la caccia vagante all'avifauna migratoria, ad eccezione della Beccaccia con l'uso del cane, nel raggio di 1000 metri dalla sommità del **"Colle San Zeno Foppella"**, in territorio dei Comuni di Pezzaze, Pisogne e Tavernole e nel raggio di 1000 metri dalla sommità del **"Giogo del Maniva"** in territorio dei comuni di Collio e Bagolino.
- 6) E' vietata la caccia per un raggio di 1000 metri nei seguenti valichi montani: Monte Crestoso nei

comuni di Gianico e Artogne; - Monte Fra nel comune di Esine; - Passo del Vivione nel comune di Paisco Lovenjo; - Giogo della Presolana nel comune di Angolo Terme; - Passo della Puria nei comuni di Tignale e Tremosine; - Passo di Scarpapè nel comune di Tignale; - Passo della Berga nei comuni di Lavenone e Bagolino; - Passo della Spina nei comuni di Anfo e Bagolino; - Passo delle Portole nei comuni di Collio e Bovegno; - Monte della Piana e Malga Mola nel comune di Edolo.

- 7) Nel territorio del **C2** sono istituite due **zone di sola caccia agli ungulati**, una nei comuni di **Sonico-Edolo** località **Baitone** (con esclusione della conca dei laghi d'Avio) e una nel Comune di **Malonno**.
- 8) Nel territorio del **C7** è istituita **una zona di sola caccia agli ungulati ed alla migratoria nel comune di Anfo in loc. "Paghera"**
- 9) Il cacciatore ammesso al Comprensorio è tenuto all'osservanza dei piani di prelievo, oltre che degli ungulati, anche dell'altra tipica fauna alpina, secondo le disposizioni provinciali relative a forme di caccia specializzate. **Al prelievo di selvaggina tipica di monte deve seguire il controllo biometrico del capo abbattuto presso le apposite sedi individuate dai Comprensori.**
- 10) **La caccia agli ungulati** è consentita nei giorni e periodi previsti dal regolamento regionale 16/2003 salvo quella di selezione. La caccia agli ungulati deve essere esercitata nel rispetto del regolamento e delle disposizioni regionali e provinciali. In particolare:
 - con l'accompagnatore per i primi sei anni di iscrizione nell'apposito albo degli abilitati alla caccia agli ungulati;
 - anche senza l'accompagnatore, con esclusione della caccia al camoscio, nel periodo successivo;
 - con l'accompagnatore per il prelievo del camoscio.I cacciatori ammessi a tale forma di caccia devono attenersi, per quanto riguarda la denuncia del capo eventualmente abbattuto, anche alle disposizioni interne dei singoli Comprensori. **È vietato il prelievo di ungulati provvisti di marca auricolare o di radiocollare.**
- 11) L'altitudine massima raggiungibile in esercizio o in attitudine di caccia con mezzi motorizzati nell'intera zona delle Alpi è fissata in **metri duemila**. I Comitati di gestione dei Comprensori alpini provvedono a individuare i corrispondenti luoghi, facilmente identificabili.
- 12) Il cacciatore che, pur senza fucile, volesse addestrare il proprio cane durante la stagione venatoria, dovrà comunque annotare sul tesserino regionale la relativa giornata di caccia.

6. DISCIPLINA DEL PRELIEVO VENATORIO NELLE ZPS

Nelle **Zone di Protezione Speciale** è vietato:

- il prelievo delle specie in deroga;
- abbattere esemplari appartenenti alle specie Pernice bianca (*Lagopus mutus*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- l'addestramento di cani da caccia, compresi i soggetti di età inferiore ai 15 mesi, prima del 1° settembre;
- l'uso di munizionamento con pallini di piombo all'interno delle zone umide (laghi, stagni, paludi, acquitrini ecc), nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse.

Nella Zona di protezione speciale (ZPS) del comprensorio C8 "Alto Garda" è vietato l'esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 2 ottobre, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

7. USO DEI CANI

Durante la stagione venatoria nella zona Alpi l'uso dei cani è soggetto alle seguenti limitazioni:

- **L'uso del cane segugio è consentito sino al 27 novembre.**
- **L'uso del cane da ferma e/o da riporto è consentito sino al 30 dicembre nella zona di minor tutela.**
- E' vietato l'uso di qualsiasi cane oltre il limite superiore della zona boschiva ad alto fusto ad eccezione dei giorni di mercoledì e domenica.

- **Nel Comprensorio C8:**
 - è vietato l'uso di qualsiasi cane sino al 2 ottobre compreso;
 - nella zona di Tombea, ricadente nel territorio di Magasa e Valvestino e nella zona del Monte Tremalzo, in territorio di Tremosine, al completamento dell'ultimo piano di prelievo dell'avifauna stanziale tipica alpina è vietata la caccia vagante alla selvaggina migratoria con l'uso del cane da ferma o da riporto.
- Nel **C2**, oltre la vegetazione d'alto fusto, è vietato l'uso del cane da segugio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre e del cane da ferma e da riporto dopo la chiusura del piano della penna.
- Nel **C3, C4 e C7** è vietato l'uso del cane segugio su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre e del cane da riporto e da ferma oltre la vegetazione d'alto fusto dopo la chiusura del piano della penna.
- **Nel Comparto A del C6**, dopo la chiusura dei piani di abbattimento della selvaggina tipica di monte, è vietato l'uso di qualsiasi cane con l'esclusione del cane da ferma o da riporto per la caccia alla beccaccia e da seguita per la caccia alla lepre fino al completamento del relativo piano di prelievo.
- **Nel C7** è istituita nel comune di Anfo, in località "Paghera" una zona in cui è vietato l'uso di qualsiasi cane.

E' inoltre sempre vietato l'uso del cane segugio nelle seguenti zone delimitate sul territorio da apposite tabelle:

- **C2:** S. Antonio, Piz Trì e Faeto nei comuni di Corteno, Edolo e Malonno e Val Malga in comune di Sonico. Nella zona di Cima Verde in comune di Monno, appositamente delimitata, è vietata ogni forma d'uso del cane fino all'8 novembre. Dopo l'8 novembre è consentito l'uso del cane da ferma e/o riporto.
- **C8:** Tombea e Torrente Proalio in comune di Magasa.

8. CACCIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO E USO DEI RICHIAMI VIVI

Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito l'uso di richiami vivi di cattura nel numero massimo di 10 unità in conformità alle disposizioni regionali. Oltre ai richiami vivi di cattura è ammesso l'uso di richiami vivi di allevamento appartenenti a specie consentite, purché risultino regolarmente detenuti conformemente alle norme vigenti. Le caratteristiche (misure e materiali) delle gabbie dei richiami vivi utilizzati non possono discostarsi da quelle consentite dalla vigente normativa (*Misure: per Cesena, Merlo, Tordo Bottaccio, Tordo Sassello: cm 25 x cm 30 x cm 25 – per Allodola: cm 15 x 20 x 20*).

9. CACCIA SULLA NEVE

Nel territorio dei Comprensori alpini è consentito il prelievo venatorio su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve limitatamente alle specie Camoscio, Capriolo, Cervo, Muflone, Cinghiale, Gallo forcello e Pernice bianca.

10. NORME DI CARATTERE GENERALE

E' vietato:

- esercitare la caccia in forma diversa da quella prescelta o non corrispondente al contributo di gestione versato;
- usare o detenere sul luogo di caccia **munizioni spezzate con pallini di calibro superiore a 4 millimetri. Inoltre, tranne che durante la caccia al cinghiale, sono vietati la detenzione e l'uso, sul luogo di caccia, di munizioni a palla asciutta per canna liscia;**
- usare, detenere o trasportare fucili costruiti in modo da essere facilmente nascosti (calcio ripiegabile o estraibile o con canne di lunghezza inferiore a 50 cm o ogni altro tipo di pistola-fuciletto);
- usare fucili con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40;

- usare fucili a canna rigata con diametro, al vivo di volata, pari o superiore a 18 millimetri e con bossolo a vuoto superiore a 68 millimetri;
- usare ottiche di puntamento con fattore d'ingrandimento superiore a 12;
- detenere, trasportare o usare fucili a canna rigata e a palla unica nei periodi, nei giorni e negli orari in cui **non è consentita la caccia agli ungulati**, se non smontati e tenuti nella custodia; per quelli **combinati e/o drilling** dovranno essere rese **inidonee all'uso**, con apposito accorgimento tecnico, le canne che non possono essere utilizzate in quella giornata;
- usare il **canè segugio** in giorni diversi dal mercoledì e la domenica e nelle zone di divieto istituite nei vari Comprensori;
- cacciare nelle aree boscate percorse dal fuoco ai sensi di quanto disposto dalla legge 353/2000.

Si ritiene, inoltre opportuno ricordare che:

- il cacciatore che ha optato per le forme di caccia vagante in zona Alpi, può esercitare, a partire dal 1° di ottobre, in tutti gli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini della Regione Lombardia, la caccia per **15 giornate** da appostamento fisso, previo consenso del titolare dell'appostamento stesso. **La fruizione delle suddette giornate deve essere evidenziata** sul tesserino venatorio cerchiando la data della giornata di caccia utilizzata. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia.
- A partire dal 1° di novembre, ogni cacciatore può disporre, nel territorio della Regione Lombardia, di un **pacchetto di 10 giornate** di caccia nei CA della provincia di residenza e/o di ammissione, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria. A tal fine, a partire dal 1° di ottobre, il cacciatore già iscritto ad un CA regionale, interessato ad usufruire del predetto pacchetto di 10 giornate in un CA della provincia di residenza e/o di ammissione, deve recarsi presso il CA ove intende esercitare tale tipo di caccia munito del tesserino venatorio. Il CA autorizzerà l'accesso del cacciatore sul proprio territorio, previa apposizione di un apposito timbro sul tesserino venatorio e subordinatamente al versamento della quota di 5,16 Euro per ogni giornata autorizzata.
- entro il **31 marzo 2014**, il cacciatore **deve restituire alla Provincia il tesserino** venatorio regionale dopo aver compilato l'apposito riquadro riepilogativo;
- **il cacciatore è tenuto al recupero dei bossoli delle cartucce utilizzate.**

11. RISARCIMENTO DANNI

Il prelievo di fauna stanziale e della Beccaccia effettuato in violazione della vigente normativa comporta, in aggiunta alle sanzioni di legge, il risarcimento del danno faunistico arrecato nella misura di Euro **100,00** per ogni capo di Fagiano; Euro **200,00** per ogni Pernice o Starna; Euro **500,00** per ogni Lepre comune, Cinghiale e Beccaccia; Euro **1.000,00** per ogni capo di Coturnice delle Alpi, Gallo forcello (maschio), Pernice bianca o Lepre bianca; Euro **2.000,00** per ogni capo di Ungulato, Gallo cedrone, Gallo forcello (femmina) e per altre specie stanziali di cui sia vietato il prelievo.

12. NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni della legge 157/92, della legge regionale 26/93 e successive modifiche e dei regolamenti regionali e provinciali vigenti.

Valgono, inoltre, le disposizioni del calendario venatorio regionale con le integrazioni di carattere provinciale.

Eventuali variazioni rese necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari sono da ritenersi automaticamente recepite. Di esse verrà data notizia con mezzi adeguati.

Brescia, luglio 2013

Il Direttore
Ing. Raffaele Gareri

L'Assessore alla Caccia
Aurelio Guarneri

ZONE DI DIVIETO DI CACCIA

- OASI DI PROTEZIONE
- ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA
- FORESTA DEMANIALE
- PARCO NAZIONALE
- RISERVA NATURALE
- PARCO NATURALE REGIONALE

ZONE A REGIME PARTICOLARE DI CACCIA

- AZIENDE FAUNISTICHE, AGROVENATORIE
- ZONE DI RIFUGIO E AMBIENTAMENTO
- ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE dir 79/409/CEE - 92/43/CEE
- ZONA "B" di minor tutela

- CONFINI AMBITI E COMPRESORI
- CONFINI COMUNALI

